



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



POLIZZE DANNI

POLIZZE ACCESSORIE ALLA POLIZZA R.C. AUTO

Alla scadenza annuale hai scelto di non rinnovare la polizza r.c. auto con la vecchia compagnia di assicurazione, non comunicando la disdetta per le garanzie accessorie (infortuni al conducente, furto, incendio, assistenza stradale...) pensando che fossero annullate automaticamente con la vecchia polizza r.c. auto e ora la precedente impresa di assicurazione pretende il pagamento di queste garanzie.

La nuova Legge Concorrenza (L. 124/2017, in vigore dal 29/08/2017) ha esteso il divieto di tacito rinnovo anche alle assicurazioni dei rischi accessori (ad esempio, polizza infortuni conducente, incendio e furto ecc.), sia nel caso in cui il medesimo contratto garantisca simultaneamente il rischio principale (r.c. auto) ed i rischi accessori, sia nel caso in cui venga stipulato, contestualmente alla polizza r.c. auto, un autonomo contratto per la garanzia danni accessoria.

Non è, quindi, più necessario procedere alla disdetta del contratto danni accessorio alla polizza r.c. auto, in quanto lo stesso si ritiene risolto alla scadenza contrattuale prevista.

La nuova normativa si applica a tutti i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge Concorrenza (29 agosto 2017).

Con riferimento, invece, ai contratti già pendenti alla data di entrata in vigore della Legge (29 agosto 2017) e quindi stipulati in data anteriore, è sempre prudente inviare la disdetta nei termini contrattualmente previsti. Tuttavia, se non hai inviato la disdetta e la stipulazione delle garanzie accessorie è avvenuta contemporaneamente a quella del contratto r.c. auto, puoi ugualmente chiedere all'impresa di renderle implicitamente disdettate, rivolgendoti successivamente ad IVASS in caso di risposta insoddisfacente.

L'IVASS interverrà nei confronti dell'impresa chiedendo di annullare anche questi contratti a fronte del rapporto di accessorietà rispetto al contratto r.c. auto.